

Perchè alcune istanze potrebbero non richiedere l'apposizione della firma elettronica?

0

Quando una Pubblica Amministrazione riceve istanze telematiche deve essere in grado di dimostrare nel tempo la formazione della volontà del soggetto e l'integrità di tutta la documentazione presentata. Come garantire tutto questo se i moduli e gli allegati non sono firmati?

Identificare l'autore

Il legislatore (articolo 65 del [Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82](#) [1]) individua quattro possibili metodi per presentare validamente istanze in modalità telematica:

1. la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale
2. l'identificazione dell'autore tramite CNS/CIE
3. l'identificazione dell'autore tramite strumenti diversi dalla CNS/CIE, purché questi consentano di individuare il soggetto che richiede il servizio
4. la trasmissione tramite PEC-ID ([Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/09/2012](#) [2]).

Quello che accomuna i quattro metodi è **la possibilità di identificare l'autore** dell'istanza.

Con l'attivazione del [sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese \(SPID\)](#) [3] l'identificazione dell'autore potrà avvenire solo tramite CNS/CIE o usando i servizi erogati da SPID.

Garantire l'immodificabilità dei documenti

Una volta certi dell'identità dell'autore dell'istanza è necessario garantire che la documentazione che egli ha prodotto non possa essere successivamente modificata. Una volta giunti a destinazione i documenti potrebbero infatti essere alterati a sua insaputa, senza che sia possibile dimostrarlo.

Lo strumento principe per garantire l'immodificabilità dei documenti informatici è la firma elettronica. Se per qualche motivo non fosse possibile chiedere all'autore di sottoscrivere i documenti, la Pubblica Amministrazione ha comunque a disposizione uno strumento: la registrazione di protocollo. Infatti:

- le istanze telematiche devono essere protocollate (articolo 40-bis del [Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82](#) [1])
- la data di ricezione e l'impronta di ogni documento informatico connesso alla registrazione di protocollo devono essere registrati in forma non modificabile (articolo 53 del [Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445](#) [4])
- il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo è opponibile a terzi (articolo 41 del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/02/2013](#) [5]).

Essendo formato da un pubblico ufficiale che esercita una speciale funzione pubblica di attestazione, il registro di protocollo è un atto pubblico di fede privilegiata che fa fede fino a querela di falso.

Dunque: l'identificazione dell'autore è una ragionevole garanzia sulla paternità del

**documento e la corretta registrazione di protocollo è una ragionevole garanzia
sull'immodificabilità dei documenti presentati.**

Quali istanze accettare tramite semplice identificazione?

È necessario essere consapevoli che esiste la possibilità che il cittadino possa negare di aver presentato l'istanza o disconoscere i documenti allegati. Ne consegue che, se il procedimento avviato dall'istanza presenta significativi rischi di contenzioso, è meglio chiedere la sottoscrizione dei documenti con firma elettronica.

Se si decide di accettare istanze prive di firma elettronica, occorre che siano rispettate alcune regole:

- l'autore dell'istanza deve essere il soggetto che la presenta: non è accettabile che un soggetto, pur identificato dal sistema informatico, trasmetta istanze per conto di qualcun altro
- l'istanza deve essere attribuibile a un'unica persona: se la paternità di un qualsiasi modulo o allegato deve poter essere attribuita a un soggetto diverso dall'autore dell'istanza, il documento deve essere firmato.

Non si deve infine dimenticare che quasi tutti i moduli della Pubblica Amministrazione contengono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, la cui falsità prevede conseguenze penali. Occorre che la paternità di queste dichiarazioni sia difficilmente contestabile.

Source URL: <https://stu2.sommalombardo.globogis.eu/faq/perche-alcune-istanze-potrebbero-non-richiedere-lapposizione-della-firma-elettronica>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A2005-03-07%3B82>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto%3A2012-09-27>

[3] <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid>

[4] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2000-12-28%3B445>

[5] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto%3A2013-02-22>